

Art. 18, comma 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

Riunione del 19 settembre 2007.

Alle Commissioni provinciali
per l'Artigianato del Veneto

LORO SEDI

Come è noto, il 22 agosto 2007 è entrata in vigore la L.R. n. 21 del 16 agosto 2007 che ha introdotto modifiche alla L.R. 29/91 "Disciplina di attività di estetista" inserendovi l'art. 2 bis che recita testualmente: "Ai sensi dell'art. 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990."

Ritenendo opportuno fornire indicazioni al riguardo, questa Commissione è del parere che qualsiasi atto di intervento sulle unghie necessiti del possesso della qualifica professionale richiesta dalla L. 1/90, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 7 della L. 174/2005.

La presente direttiva sostituisce i precedenti pareri espressi sull'argomento ed in particolare quelli di cui alle seguenti note:

- nota prot. n. 2142/49.02 del 30 maggio 2003;
- nota prot. n. 460165/49.02 del 24 giugno 2005;
- nota prot. n. 16417/59.05 dell'11 gennaio 2007.

Distinti saluti

Il PRESIDENTE
Rita Dal Prà